## Scatta un premio di minoranza se il totale dei voti è inferiore al 20%

Liste cda/3

IL Sole 24 Ore | FOCUS NORME TRIBUTI | 28 MARZO 2024 | Angelo Busani

Liste cda/3

Nel caso in cui la lista del Cda uscente sia l'unica lista presentata in assemblea, evidentemente tutti i consiglieri da eleggere vengono tratti da questa lista, escludendo quelli che, nell'elencazione contenuta nella lista stessa, sono indicati in fondo alla lista e, cioè, in soprannumero rispetto ai seggi da assegnare nel nuovo consiglio di amministrazione. Nel caso in cui, invece, la lista del Cda uscente sia presentata in lizza con altre liste e risulti essere quella che consegue il maggior numero di voti, si pone lo spinoso problema dei criteri di ripartizione, tra maggioranza e minoranza, dei seggi che compongono il nuovo consiglio di amministrazione. Al riguardo, la legge 21/2023 prevede che i componenti del nuovo board siano tratti dalle liste di minoranza, distinguendo il caso in cui il totale dei voti raccolti dalle prime due liste di minoranza non sia superiore al 20% dei voti espressi in assemblea, dal caso in cui il totale dei voti raccolti dalle prime due liste di minoranza sia superiore al 20 per cento. Totale voti inferiore al 20% Ebbene, qualora il totale dei voti raccolti dalle prime due liste di minoranza non sia superiore al 20% del totale dei voti espressi in assemblea, le predette prime due liste concorrono alla ripartizione dei posti in consiglio di amministrazione in proporzione ai voti da ciascuna riportati in assemblea e, comunque, per un ammontare complessivo non inferiore al 20% del totale dei componenti dello stesso organo. I restanti posti in consiglio di amministrazione sono attribuiti alla lista del cda uscente e sono occupati da quei candidati, elencati in tale lista, che abbiano ottenuto, nella seconda votazione (quella individuale), il maggior numero di preferenze. Ad esempio, ipotizzando che vi sia da eleggere un nuovo board di 11 membri e che in assemblea la lista del cda uscente abbia conseguito 1.500 voti mentre le prime due liste di minoranza abbiano conseguito rispettivamente 99 voti e 51 voti (e, quindi, complessivamente meno del 20%): se l'espressione «non inferiore al 20%» significa (11 : 100 x 20 = 2,2 arrotondato per eccesso a) 3, alla prima lista di minoranza dovrebbero spettare due consiglieri, alla seconda lista di minoranza dovrebbe spettare un consigliere e, quindi, alla lista del Cda uscente dovrebbero spettare 8 consiglieri; se, invece, «non inferiore al 20%» significa (2,2 arrotondato per difetto a) 2, sia alla prima sia alla seconda lista di minoranza dovrebbe spettare un consigliere e, quindi, alla lista del cda uscente dovrebbero spettare 9 consiglieri. In questo caso, in sostanza, è previsto un "premio di minoranza" nel senso che alle due liste di minoranza deve essere assegnato un ammontare di seggi in misura pari almeno al 20% dei componenti del consiglio (e, quindi, in misura superiore rispetto alla quota di voti raccolti). Totale voti superiore al 20% Invece, qualora il totale dei voti raccolti in assemblea dalle prime due liste di minoranza sia superiore al 20% del totale dei voti espressi, i componenti del nuovo consiglio di amministrazione di competenza delle minoranze sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno conseguito una percentuale di voti non inferiore al 3% (e, ai fini del computo del riparto dei consiglieri spettanti, i voti delle liste che hanno conseguito una percentuale di voti inferiore al 3% sono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti dalle liste di minoranza che hanno superato detta soglia). Questa norma è, però, di assai difficile interpretazione, in quanto non si comprende esattamente se essa sia da leggere nel senso che il riparto proporzionale dei seggi riguardi l'intero consiglio di amministrazione (attribuendo i seggi in base ai voti ottenuti da ciascuna lista) oppure se il riparto proporzionale debba avvenire solo nell'ambito della quota del 20% dei consiglieri attribuiti alla minoranza. Ad esempio, ipotizzando che vi sia da eleggere un nuovo board di 14 membri e in assemblea la lista del cda uscente abbia conseguito 800 voti mentre le prime due liste di minoranza abbiano conseguito rispettivamente 400 voti e 200 voti (e, quindi, complessivamente più del 20%): seguendo la prima tesi, alla lista di minoranza più votata dovrebbero spettare quattro consiglieri, alla seconda lista di minoranza dovrebbero spettare due consiglieri e, quindi, alla lista del cda uscente dovrebbero spettare otto consiglieri; seguendo la seconda tesi (e ipotizzando che il numero dei consiglieri di minoranza sia pari a tre, arrotondando per eccesso il 20% di 14 = 2,8), alla lista di minoranza più votata dovrebbero spettare due consiglieri, alla seconda lista di minoranza dovrebbe spettare un consigliere e, quindi, alla lista del cda uscente dovrebbero spettare undici consiglieri. La vera crisi accade però se, per caso, la lista di maggioranza, presentata dal cda uscente, non riceve la maggioranza assoluta dei voti: si pensi a tre liste che, presentate in vista dell'elezione di un board formato 9 consiglieri, rispettivamente conseguano 400 voti (quella del cda uscente), 300 voti e 200 voti: seguendo la prima tesi, alla lista di minoranza più votata dovrebbero spettare tre consiglieri, alla seconda lista di minoranza dovrebbero spettare due consiglieri e, quindi, alla lista del cda uscente dovrebbero spettare quattro consiglieri (con l'esito pratico che la lista di maggioranza va in minoranza, se i consiglieri di minoranza si alleano); seguendo la seconda tesi (e ipotizzando che il numero dei consiglieri di minoranza sia pari a due, arrotondando per eccesso il 20% di 9 = 1,8), sia alla lista di minoranza più votata sia alla seconda lista di minoranza dovrebbe spettare un consigliere e, quindi, la lista del cda uscente dovrebbe eleggere sette consiglieri. © RIPRODUZIONE RISERVATA